

TESTO DELL'ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO

Tra l'Unione Industriale di Torino, assistente la S.p.Az. FIAT

e

la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.)

la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (F.I.O.M.)

l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (U.I.L.M.),

esaminate le modalità di attuazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 negli Stabilimenti FIAT, in relazione alle concessioni aziendali vigenti in materia di riduzione di orario di lavoro, si prende e si da atto di quanto segue:

Art. 1 -

I "compensi turno" previsti dagli accordi aziendali di riduzione orario di lavoro sono soppressi alla data del 31 dicembre 1963, fermo restando quanto corrisposto in forza degli accordi aziendali vigenti a copertura di ogni spettanza economica contrattuale in materia di riduzione di orario sino a tale data.

Art. 2 -

Le misure dei compensi riduzione orario previsti al punto 15 dell'art. 6 del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 - parte operai - saranno alle varie date, e per ogni gruppo di 8 ore, i seguenti:

- dal 1° gennaio 1964	37'	(282" per ogni ora)
- dal 1° gennaio 1965	40'	(300" per ogni ora)
- dal 1° luglio 1965	50'	(375" per ogni ora)

In deroga a quanto previsto al punto 14 - 3° comma - dell'art. 6 sopra citato, le quote orarie di cui sopra non verranno accantonate ma verranno sempre integralmente corrisposte all'operaio ad ogni relativa scadenza di paga a titolo anticipato di corrispondenti riposi.

Art. 3 -

Il presente accordo si applica agli Stabilimenti ed Enti di produzione della S.p.Az. FIAT con decorrenza dal 1° gennaio 1964. Esso avrà validità fino alla scadenza del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 e le sue norme non potranno costituire precedente invocabile dalle parti per cumulare i suoi benefici con futuri trattamenti contrattuali e legislativi di riduzione dell'orario di lavoro o con benefici comunque

connessi o sostitutivi.

Art.4 -

Le parti continueranno l'esame per l'applicazione dei criteri sopradetti - ai sensi della norma transitoria dell'art. 6 del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 - per le modalità di applicazione presso le Filiali FIAT -.

Art. 5 -

Le parti proseguiranno l'esame per l'applicazione dei criteri sopradetti entro termini analoghi negli Stabilimenti della Società O.M.

All.

UNIONE INDUSTRIALE

Torino 20 gennaio 1964

Oggetto: S.p.A. FIAT

Spett.
Federazione Imp. Op. Metallurgici (FIOM)
Federazione Ital. Metalmeccanici (FIM)
Unione Ital. Lavor. Metallurgici (UILM)

Loro Sedi

Facendo seguito all'accordo sottoscritto stamani per le modalità di attuazione dell'art. 6 - parte operai - del Contratto nazionale 17 febbraio 1963 negli stabilimenti FIAT, Vi trascriviamo qui di seguito i provvedimenti che in proposito, ed a completamento dell'accordo stesso, la nostra Associata ha dichiarato di adottare su Vostra richiesta:

"A partire dal 1° luglio 1965 - in deroga a quanto stabilito al punto 14, ultimo comma, dell'art. 6 del Contratto Nazionale 17 febbraio 1963 - per stabilire le ore di effettiva prestazione (ai soli fini della determinazione dei compensi per riduzione orarie) la Fiat conteggerà anche le ore di riduzione orario contrattuali fruite (sino a 4 ore settimanali) nel caso di riduzione effettiva dell'orario settimanale di lavoro, anche se ripartita su orari medi plurisettimanali".

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE

(Baro)

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - 17 FEBBRAIO 1963

Parte operai

Premessa:

- Vista la norma transitoria in calce all'articolo 6 del C.C.N.L. del 17 febbraio 1963 - parte operai;
- Visti gli accordi aziendali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e le stipulazioni concordate nell'accordo di acconto del 3 ottobre 1962, che hanno sostanzialmente anticipato - anche in diversa misura e sotto forme diverse - miglioramenti analoghi a quelli stabiliti dal nuovo C.C.N.L. in materia di riduzione dell'orario di lavoro per gli operai;
- Tenuto conto degli indirizzi stabiliti con i soprari cordati accordi aziendali, nel comune intento di migliorare le condizioni di lavoro e della produzione, indirizzi che qui vengono richiamati;
- L'applicazione della nuova regolamentazione contrattuale dell'orario di lavoro degli operai degli Stabilimenti FIAT viene attuata secondo le seguenti norme:

I°- Negli Stabilimenti FIAT continueranno ad essere applicati fino al 31 dicembre 1963 gli accordi aziendali vigenti in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di compenso turno od indennità disagio turno, considerandosi i trattamenti da essi previsti come anticipate condizioni complessive di miglior favore per i lavoratori nei confronti dei corrispondenti trattamenti previsti dall'art. 6 del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 - parte operai - e, pertanto, con essi non cumulabili.

2°- A partire dal I° gennaio 1964 la materia dell'orario di lavoro per gli operai verrà disciplinata - in tutti gli Stabilimenti FIAT - dalle norme tutte dell'art. 6 del Contratto Nazionale di Lavoro 17 febbraio 1963 - parte operai -.

3°- In relazione alle condizioni di miglior favore già esistenti - ed a conferma dei corrispondenti indirizzi produttivistici ricordati in premessa - verrà mantenuta la corresponsione di quote residue di "compenso turno gradualmente

decrementi nelle misure e nei termini sottoindicati:

- per la Sezione Ferriere fino al 31 - 12 - 1964, secondo le tabelle A e B;
 - per gli altri Stabilimenti fino al 30 - 6 - 1965 secondo le tabelle C e D;
 - per le prestazioni effettuate sul 3° turno con orari ufficiali inferiori a 43 ore settimanali nel ciclo plurisettimanale secondo le tabelle E, F e G.
- Gli importi giornalieri del compenso turno indicati nelle tabelle allegate continuano ad essere riconosciuti ai singoli operai - per un massimo di 6 quote giornaliere per ogni settimana - per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con prestazione lavorativa non inferiore al 75 % della durata dell'orario normale ufficiale giornaliero.

Per le loro caratteristiche di compenso sostitutivo per riduzione di orario a parità di retribuzione i suddetti importi non sono computabili negli elementi che compongono la retribuzione oraria ai fini dei vari istituti contrattuali od aziendali ragguagliati a misure orarie (ferie, festività, gratifica natalizia, preavviso, indennità di anzianità, etc.).

4°- Tenuto conto dei particolari regimi stabiliti per gli operai della S.p.Az. FIAT con gli art. 1 e 3 dell'Accordo di Acconto 3 ottobre 1962, rispettivamente in materia di maggiorazione per le ore compiute oltre le 44 e fino alle 48 settimanali ed in materia di ferie, la maggiorazione prevista dal punto 17) dell'art. 6 del C.C.N.L. 17 febbraio 1963 - parte operai - per le quote orarie di retribuzione sostitutive dei riposi di conguaglio, verrà riconosciuta con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) l'aliquota della maggiorazione verrà liquidata nella misura del 15%, considerandosi la differenza già anticipata nel trattamento di maggiorazione corrisposto dall'Azienda per il lavoro compiuto oltre le 44 e fino alle 48 ore, computato sulla retribuzione globale di fatto, anziché sul solo minimo di paga base contrattuale;
- b) agli effetti della maturazione della maggiorazione, sono computati come riposi di conguaglio goduti (e pertanto liquidate al netto della maggiorazione) le quote orarie, corrisposte ai sensi del punto 17), fino a concorrenza del numero di ore di ferie godute secondo i maggiori livelli fissati dall'accordo 3 ottobre 1962 in eccedenza ai livelli previsti dall'art. 19 del Contratto Nazionale di Lavoro 17 febbraio 1963 - parte operai -.

Tabella A

TABELLA "COMPENSO TURNO" PER OPERAI SEZIONE FERRIERE VALIDA

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964

	I^ cat.e Siderur. Gruppo 1/A	siderur. Gruppo 1/B	2^cat.e siderur. Gruppo 1/C	3^ cat.e siderur. Gruppo 1/D	4^ e 5^ categ.
Turno normale, 1° e 2° turno					
- 1° gruppo	86,25	83,75	80,-	75,-	-
- 2° gruppo	82,50	-	73,75	67,50	62,50
Turni avvicendati senza refezione					
- 1° gruppo	101,25	98,75	95,..	90,-	-
- 2° gruppo	97,50	-	88,75	82,50	77,50
Turni avvicendati con 4a squadra					
- 1° gruppo	123,75	121,25	116,25	110,-	-
- 2° gruppo	-	-	-	-	-

Tabella C

TABELLA "COMPENSO TURNO" OPERAI
valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964

Z O N E	1^ cat. L.giorn.	2^ cat. L.giorn.	3^ cat. L.giorn.	4^/5^cat. L.giorn.	Minori L.giorn.
<u>ZONA O</u> Torino, Milano, Genova, Roma	152,50	135,-	122,50	115,-	105,-
<u>ZONA I</u> Firenze, Varese	148,-	130,-	118,-	110,-	102,-
<u>ZONA 2</u> Bolzano, Brescia, Livorno, Novara, Pavia, Pisa, Trieste, Venezia	144,-	128,-	116 -	108,-	100,-
<u>ZONA 3</u> Alessandria, Bologna, Mantova, Modena, Napoli, Padova, Parma	140,-	124,-	112,-	104,-	96,-
<u>ZONA 4</u> Ancona, Palermo	136,-	120,-	108,-	100,-	92,-
<u>ZONA 5</u> Bari, Cagliari, Messina, Perugia, Pescara, Taranto	128,-	114,-	102,-	96,-	88,-
<u>ZONA 6</u> Caltanissetta, Catanzaro, Foggia, Reggio Calabria, Sassari	122,-	108,-	98,-	92,-	84,-

TABELLA ORARIO DI LAVORO OPERAI - NORMALE

(soluzione con lavorazioni su due turni a settimane alternate 48/40 ore - I sabato libero ogni 2 settimane)

SEZIONI		Turno normale (ore 44)	I° turno (I) (ore 48)	2° turno (I) (ore 40)	3° turno (") (ore 40)
- Sede Centrale	Lun./ven.	7,45/12 12,30/16,15	6/12 12,30/14,30	14,30/19 19,30/23	23/6
- Automobili					
- Sima	Sab.	7,45/11,45	6/12 12,30/14,30	-	14,30/19,30
- Metalli					
- Off. Suss. Auto	Lun./ven.	7,45/12 12,45/16,30	6/12 12,45/14,45	14,45/19 19,30/23,15	23,15/6
- Produz. Ausil.					
- SPA					
- Materferro					
- Ricambi					
- Avigliana					
- Motori Avio					
- Off. Sangone	Sab.	7,45/11,45	6/12 12,45/14,45	-	14,45/21
- Grandi Motori					
- Velivoli	Lun./ven.	7,45/12 13/16,45	6/12 13/15	15/19 19,30/23,30	-
- Caselle	Sab.	7,45/11,45	6/12 13/15		-

Note: (I) - Orario medio periodo bisettimanale per lavorazione su due turni: $\frac{48 + 40}{2} = 44,--$ ore settimanali

(2) - Orario medio periodo trisettimanale per lavorazione su tre turni: $\frac{48 + 40 + 40}{3} = 42,66$ ore settimanali

Testo della lettera inviata dall'Unione Industriale di Torino al Prefetto in relazione alle trattative sull'orario di lavoro.

Torino, 20 gennaio 1964

Prot. 384 Sind/bb

Oggetto: S.p.Az. FIAT

S.E.

Gr. Uff. Dr. Giuseppe Migliore

Prefetto della Provincia di

TORINO

A conclusione dei colloqui con Lei intercorsi, nelle giornate del 18 e del 19 e nella mattinata di oggi 20 gennaio 1964, siamo lieti di comunicare all'Eccellenza Vostra che la nostra associata S.p.Az. FIAT, nelle situazioni di lavoro per le quali viene prescelto per la riduzione dell'orario di lavoro il sistema di cui al secondo caso indicato al punto 14 dell'articolo 6 - parte operai - del vigente Contratto Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica, e per quegli Stabilimenti in cui tale situazione si verifici, (Stabilimenti con orario di 48 ore settimanali), prevede il seguente programma di utilizzazione dei riposi di conguaglio maturandi nel corso del 1964 ai sensi dell'articolo 6 suddetto.

- 1)- n. 4 giorni di riposo di conguaglio verranno usufruiti collettivamente dai lavoratori interessati nelle seguenti date: 2 maggio, 1° giugno, 7 e 24 dicembre 1964.
- 2)- un altro giorno di riposo di conguaglio verrà usufruito collettivamente dai lavoratori interessati in una data che l'Azienda si riserva di fissare, con un preavviso di un mese mediante apposito comunicato alle maestranze, entro il corrente anno, secondo le possibilità consentite dalle esigenze tecnico-produttive.
- 3)- altre due giornate di riposo di conguaglio verranno concesse individualmente su richiesta scritta - su apposito modulo - dei singoli lavoratori interessati; le richieste stesse verranno accolte nel numero giornalmente consentito dal

regolare andamento della produzione, con graduatoria di precedenza per ciascuna giornata, secondo l'ordine di presentazione ai propri Capi.

- A coloro che non rientrano nel numero dei permessi concessi per la prima delle giornate indicate, sarà riconosciuta la precedenza per le nuove date da essi designate.

Il programma di cui sopra potrà subire adattamenti in relazione a situazioni in cui l'orario di 48 ore venga seguito per parte soltanto dell'anno.

Ci è gradita l'occasione per porgere all'Eccellenza Vostra i più vivi ringraziamenti nostri e della nostra associata S.p.Az. FIAT per la cura e l'attenzione con cui ha preso in considerazione la presente in questione.

Con ossequio.

Il Direttore
dell'Unione Industriale di Torino